

Accesso dati sensibili da parte di consiglieri comunali

(Parere espresso dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi nella seduta del 7 giugno 2018)

E' pervenuta a questa Commissione una richiesta di parere da parte del Comune di avente ad oggetto l'accessibilità di dati sanitari di un cittadino da parte del consigliere comunale.

La richiesta di parere si collega alla istanza, presentata da alcuni consiglieri comunali, di accesso a due certificati medici, in possesso dei servizi sociali del Comune, acquisiti su richiesta della Procura della Repubblica nell'ambito della procedura per la nomina dell'Amministratore di sostegno di una cittadina ospite della locale casa di riposo.

Deduceva il Comune che "tenuto conto che tali certificati riportano solo ed esclusivamente dati attinenti lo stato di salute della persona interessata, questi uffici rimangono dell'opinione di negarne l'accesso poiché la richiesta non pare trovare valida ed esauriente motivazione nello svolgimento del mandato dei richiedenti, né risulta inerente alle loro funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo". Il Comune ha ritenuto pertanto preminente il rispetto della privacy della titolare dei dati medici contenuti nei relativi certificati sull'assunto che la conoscenza di tali dati non sarebbe indispensabile all'esercizio della funzione di controllo dei consiglieri comunali e che gli stessi possano espletare il loro ruolo senza conoscere il dettaglio dello status sanitario della persona in oggetto.

Sulla richiesta di parere così formulata la Commissione osserva quanto segue.

Il diritto d'accesso dei consiglieri comunali è disciplinato espressamente dall'art. 43, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che riconosce, in capo agli stessi, il diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, "tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato" senza alcuna limitazione. Il diritto di accesso loro riconosciuto ha una ratio diversa da quella che contraddistingue il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ex art. 10, del d. lgs. 267/2000, ovvero ex art. 22 e ss., della l. 241/1990: "mentre in linea generale il diritto di accesso è finalizzato a permettere ai singoli soggetti di conoscere atti e documenti per la tutela delle proprie posizioni soggettive eventualmente lese, quello riconosciuto ai consiglieri comunali è strettamente funzionale all'esercizio delle loro funzioni, alla verifica e al controllo del comportamento degli organi istituzionali decisionali dell'ente locale ai fini della tutela degli interessi pubblici, piuttosto che di quelli privati e personali, e si configura come peculiare espressione del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza esponenziale della collettività" (così C.d.S., V, 5 settembre 2014, n. 4525).

Tale diritto di accesso non può essere compreso neppure per esigenze di tutela di riservatezza dei terzi con riferimento ai dati sensibili, eventualmente contenuti nei documenti oggetto di istanza, in quanto il consigliere stesso è tenuto al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge Consiglio di Stato n 5879/2005; Cons. Stato, Sez. V, 4.5.2004 n 2716; Tar Sardegna, sez. II, 30.11.2004 n 1782). Al consigliere è fatto divieto di divulgare tali dati se non ricorrono le condizioni di cui al Dlgs 196/2003 e nella ipotesi

di eventuale violazione di tale obbligo di riservatezza si configura una responsabilità personale dello stesso.

Nel caso di specie, però, non può non considerarsi la speciale natura dei documenti richiesti nonché il fatto che essi si riferiscano ad una privata cittadina. Con riferimento a tali circostanze la Commissione ritiene di richiamare e condividere il parere n. 369 espresso dal Garante della Privacy il 25 luglio 2013 ed avente ad oggetto una analoga situazione.

Come evidenziato dal Garante nel predetto parere “*per la documentazione medico-sanitaria specifiche disposizioni prevedono particolari limitazioni all'accesso da parte di persone diverse dagli interessati che si aggiungono ai comuni obblighi di rispetto del segreto professionale del medico (v. art. 622 c.p.; art. 200 c.p.p.; artt. 10, 11 e 12 del codice di deontologia medica e, con specifico riferimento ai provvedimenti in materia di idoneità alla specifica mansione lavorativa, artt. 25, comma 1, lett. c) e d) e 41, commi 6 e 6-bis e 53 d.lg. 9 aprile 2008, n. 81). Le richieste avanzate dai consiglieri (...) di valutare con piena cognizione di causa la correttezza e l'efficacia dell'operato dell'amministrazione e di accedere, a tale scopo, a tutte le informazioni utili ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni, possono pertanto essere soddisfatte attraverso modalità che assicurino che l'esercizio di tale diritto avvenga, in concreto e con riferimento alle peculiari vicende prospettate, in modo da comportare il minor pregiudizio possibile alla vita privata delle persone interessate. Ciò, anche al fine di garantire che il diritto di accesso del consigliere sia esercitato con riguardo ai dati effettivamente utili per l'esercizio del mandato e ai fini di questo (...) fermo restando che i dati personali eventualmente acquisiti dal consigliere possono essere utilizzati per le sole finalità realmente pertinenti al mandato nel rispetto del dovere del segreto d'ufficio nell'esercizio delle funzioni, nonché i divieti di divulgazione dei dati personali (si pensi ad esempio all'art. 22, comma 8, del Codice che vieta la diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute). Nel caso specifico, una modalità adeguata di accoglimento dell'istanza del consigliere, che fornisca opportune garanzie a tutela della riservatezza dell'interessato, può concretarsi nel previo interpello della persona sottoposta a trattamento sanitario obbligatorio (o del suo legale rappresentante) che può consentire a quest'ultimo di opporsi per motivi legittimi al trattamento delle informazioni che lo riguardano (art. 7, comma 4, lett. a) del Codice).*

La Commissione, pertanto, in linea con il menzionato orientamento del Garante ritiene che l'accesso ai certificati potrà essere concesso mediante l'utilizzazione di modalità protettive e quindi tramite oscuramento dell'identità della signora (ove non ancora conosciuta) e dei dati sanitari specifici (patologie e diagnosi indicate), essendo possibile - si ritiene - limitare l'ostensione, per esempio, alla sola prognosi.

Inoltre il Comune potrà interpellare l'amministratore di sostegno, nominato a tutela degli interessi della signora, per l'eventuale consenso al trattamento dei dati della stessa.

Tale soluzione permette, si ritiene, di superare anche il problema del vaglio della effettiva utilità delle informazioni richieste rispetto al mandato dei consiglieri poiché, di fatto, il consigliere comunale non deve motivare la propria richiesta. Secondo la dominante giurisprudenza amministrativa gli Uffici comunali non hanno il potere di sindacare il nesso intercorrente tra l'oggetto delle richieste di informazioni avanzate da un consigliere comunale e le modalità di esercizio del munus da questi espletato;

diversamente opinando, la P.A. si ergerebbe ad arbitro delle forme di esercizio delle potestà pubblicistiche dell'organo deputato all'individuazione ed al perseguimento dei fini collettivi.

In tal senso è il parere della Commissione sulla richiesta presentata.